

# **BGer 2C\_247/2024 vom 15. Dezember 2025**

Bundesgericht, 2025-12-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_247\\_2024](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_247_2024)

FR: TF 2C\_247/2024 du 15 décembre 2025

IT: TF 2C\_247/2024 del 15 dicembre 2025

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Il ricorrente ritiene che un diritto ad un'autorizzazione di soggiorno deriverebbe nella fattispecie dall'art. 8 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), che garantisce il rispetto della vita privata e familiare, rispettivamente dall' art. 13 Cost. di analogo tenore.

### **E. 1.2**

Affinché l'art. 83 lett. c n. 2 LTF non sia di ostacolo all'entrata in materia su un ricorso, basta che venga reso verosimile, attraverso un'argomentazione sostenibile, un diritto potenziale a un'autorizzazione di soggiorno, mentre il controllo dell'esistenza effettiva del diritto di soggiorno è questione di merito ( DTF 147 I 268 consid. 1.2.7).

#### **E. 1.2.1**

Ora, in relazione al rispetto della vita familiare, un'argomentazione sostenibile non è data. La Corte cantonale ha negato la possibilità di richiamo all' art. 8 CEDU nell'ottica del rispetto della vita familiare perché non sussisteva un rapporto di dipendenza con familiari con residenza fissa nel nostro Paese. In relazione ai propri genitori, il ricorrente afferma il contrario, ma lo fa adducendo circostanze che non risultano dal giudizio impugnato e senza rimproverare alla Corte cantonale un accertamento manifestamente inesatto dei fatti su questo punto ( art. 105 cpv. 1 e 2 LTF ; successivo consid. 2).

#### **E. 1.2.2**

In relazione al rispetto della vita privata, un'argomentazione sostenibile è per contro data, perché l'insorgente è giunto in Svizzera nel 1991, il 7 luglio 1994 è stato ammesso provvisoriamente e tra il 9 settembre 1996 e il 30 giugno 2013 (in caso di decadimento del permesso) rispettivamente il 6 luglio 2013 (in caso di scadenza dello stesso) è stato a beneficio di un permesso di dimora. Nel contempo, un diritto al richiamo all' art. 8 CEDU nell'ottica della garanzia alla vita privata va ammesso anche alla luce dello statuto incerto del ricorrente, dopo un soggiorno legale di dieci anni, dell'indicazione che non ha lasciato la Svizzera, così come dei dubbi in merito alla sua nazionalità.

### **E. 1.3**

Presentata nei termini ( art. 100 cpv. 1 LTF ) contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2; art. 90 LTF ) e con interesse al suo annullamento ( art. 89 cpv. 1 LTF ), l'impugnativa va pertanto trattata quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF). Siccome il ricorso ordinario in materia di diritto

pubblico è ammissibile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale dev'essere dichiarato inammissibile ( art. 113 LTF e contrario).

### **E. 2.1**

Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale ( art. 106 cpv. 1 LTF ). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della lesione di diritti fondamentali, che dev'essere formulata in modo dettagliato ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).

### **E. 2.2**

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sugli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore, da cui si può scostare se sono stati eseguiti ledendo il diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto ( art. 105 LTF ; DTF 140 III 115 consid. 2). Nuovi fatti e prove sono ammessi alle condizioni previste dall' art. 99 LTF . Nova in senso proprio non sono ammissibili ( DTF 139 III 120 consid. 3.1.2).

### **E. 3**

È litigioso il mancato riconoscimento del diritto a un permesso di dimora in base alla garanzia della vita privata riconosciuta dall' art. 8 CEDU . L' art. 13 Cost. - che è pure richiamato nell'impugnativa - ha portata identica ( DTF 150 I 93 consid. 6.1).

#### **E. 3.1**

Secondo quanto indicato nella DTF 144 I 266 , del diritto alla garanzia della vita privata ci si può di regola prevalere dopo un soggiorno legale in Svizzera di circa dieci anni (ivi, consid. 3). Davanti a un'integrazione particolarmente riuscita, la facoltà di richiamarsi all' art. 8 CEDU nell'ottica del diritto alla vita privata si può però ammettere prima ( DTF 149 I 207 consid. 5.3).

Il concetto di soggiorno legale di dieci anni cui si riferisce la DTF 144 I 266 non include gli anni trascorsi clandestinamente nel Paese o il tempo trascorso in Svizzera beneficiando di una semplice tolleranza (sentenza 2D\_19/2019 del 20 marzo 2020 consid. 1.3). Un richiamo alla DTF 144 I 266 non è possibile nemmeno nei casi in cui, dopo un soggiorno legale di dieci anni in Svizzera, una persona ha lasciato il Paese per farvi ritorno solo successivamente ( DTF 149 I 66 consid. 4.8) rispettivamente quando in discussione non è la proroga o il rinnovo di un permesso, bensì il rilascio di un nuovo titolo di soggiorno, dopo un periodo trascorso senza permesso o dopo un periodo di clandestinità ( DTF 149 I 72 consid. 2.1.3; DTF 149 I 207 consid. 5.3.3).

#### **E. 3.2**

Quando non è data la possibilità di richiamarsi alla DTF 144 I 266 viene però meno solo la presunzione di un radicamento in Svizzera, mentre la giurisprudenza di base dedotta dal rispetto della vita privata, che riconosce un potenziale diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno derivante dall' art. 8 CEDU in caso di integrazione particolarmente riuscita, resta valida ( DTF 149 I 207 consid. 5.3.1 seg.).

Nella DTF 149 I 207 il Tribunale federale ha in parallelo ribadito che il diritto alla protezione della vita privata può obbligare in via eccezionale a regolarizzare anche lo status di stranieri che vivono in Svizzera illegalmente o in una situazione giuridica precaria (ivi, consid. 5.3.5; al riguardo, cfr. anche le successive DTF 150 I 93 e 151 I 62).

#### **E. 4.1**

Riferendosi alla durata quasi ventennale del suo soggiorno legale in Svizzera, il ricorrente invoca innanzitutto l'applicazione dei principi sviluppati in materia di garanzia alla vita privata nella DTF 144 I 266 .

In questo contesto, sostiene che la decadenza del permesso di dimora di cui disponeva dal 1996, rinnovato fino al 6 luglio 2013, non potrebbe essere ammessa perché, come accertato dalla Corte di appello e revisione penale con sentenza del 30 novembre 2016, egli non avrebbe mai lasciato il nostro Paese (precedente consid. C.f).

#### **E. 4.2**

La Corte cantonale ha effettivamente ammesso la decadenza del permesso, discostandosi da quanto deciso dalle autorità penali, e il ricorrente contesta questo modo di procedere.

La sua critica non va però approfondita perché la giurisprudenza sviluppata nella DTF 144 I 266 è inapplicabile sia nei casi di decadenza del permesso, a seguito della partenza all'estero, sia quando, dopo un lungo soggiorno legale in Svizzera, una persona ritorna in clandestinità ( DTF 149 I 207 consid. 5.3; precedente consid. 3.1) e proprio un periodo di clandestinità è stato accertato anche nella fattispecie.

#### **E. 4.3**

In effetti, il ricorrente ha vissuto legalmente in Svizzera per un periodo superiore a 10 anni, perché è stato ammesso provvisoriamente in Svizzera nel 1994 e dal settembre 1996 è stato posto a beneficio di un permesso di dimora, che è stato rinnovato fino al 2013.

Dagli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato ( art. 105 LTF ; precedente consid. 2.2), risulta però anche che a un certo momento del suo soggiorno, che la Corte cantonale situa alla fine del 2012 (giudizio impugnato, consid. 3.1), il ricorrente non è più stato reperibile, tanto che, dopo averlo invano cercato al domicilio, che era da tempo vuoto, le autorità ne hanno supposto la partenza. Nel seguito, non ha nemmeno sollecitato il rinnovo del permesso di dimora in Svizzera, che scadeva il 6 luglio 2013, ed ha vissuto nella clandestinità fino al 10 febbraio 2015, quando la polizia cantonale lo ha trovato a casa della madre a Z. \_\_\_\_\_ (precedente consid. C.b).

#### **E. 4.4**

A causa del tempo trascorso in clandestinità, la giurisprudenza sviluppata nella DTF 144 I 266 non è quindi applicabile, e viene a cadere anche la presunzione dell'esistenza di legami particolarmente stretti con il nostro Paese dopo un soggiorno legale di dieci anni.

Per contro, resta da esaminare la possibilità del rilascio di un permesso di dimora conformemente alla giurisprudenza di base, come prospettato anche dal ricorrente sostenendo di essere "tuttora, nonostante tutto... molto ben integrato in Svizzera" o in virtù della sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo in re

Ghadamian contro Svizzera del 9 maggio 2023, che egli ritiene applicabile anche al suo caso.

#### **E. 5.1**

La giurisprudenza di base relativa alla garanzia alla vita privata giustifica l' art. 8 cpv. 1 CEDU implica di chiedersi se il ricorrente intrattenga delle relazioni professionali o sociali particolarmente intense con la Svizzera e se il suo rinvio appaia giustificato alla luce dei

differenti interessi in discussione ( art. 8 cpv. 2 CEDU ; DTF 149 I 207 consid. 5.4).

#### **E. 5.1.1**

Ora, durante il lungo periodo in cui ha soggiornato legalmente nel nostro Paese, protrattosi tra il 1994 e il 2012/2013, l'insorgente ha avuto tre figli, ha ottenuto l'attestato federale di capacità di metalmeccanico e ha in seguito lavorato fino al settembre 2012 (precedenti consid. A e Ba). Al lasso di tempo di soggiorno legale, risale però anche il compimento dei reati che hanno portato alla pronuncia di condanne penali sospese nei suoi confronti (precedente consid. B.b).

#### **E. 5.1.2**

Al periodo di soggiorno legale e di maggiore stabilità, segue poi un lungo periodo durante il quale l'integrazione del ricorrente non è certo migliorata. A suo favore va considerato che, dopo il 2012, l'unico processo penale al quale è stato ancora sottoposto ha portato ad un'assoluzione (precedente consid. C.f). In parallelo, va però rilevato che la posizione in cui il ricorrente si è posto a partire dal settembre 2012, non presentandosi più al lavoro, non sollecitando più il rinnovo del proprio permesso di dimora e rendendosi irreperibile (precedenti consid. B.a, C.a e C.b) debbono portare a relativizzare ulteriormente la sua posizione personale e sociale.

#### **E. 5.1.3**

Per quanto precede, anche un'integrazione particolarmente riuscita, che dà diritto a un richiamo all' art. 8 CEDU a tutela della propria vita privata quando non sono applicabili i principi indicati nella DTF 144 I 266 (come nella fattispecie, in ragione del periodo di clandestinità riscontrato) non può essere ammessa.

#### **E. 5.2**

Constatata l'assenza di un'integrazione particolarmente riuscita, in relazione alla ponderazione richiesta ( art. 8 cpv. 2 CEDU ; DTF 149 I 207 consid. 5.4) va però ancora valutata l'obiezione dell'insorgente che si riferisce all'inattuabilità del suo rimpatrio, a causa dell'assenza di documenti di viaggio e d'identità.

#### **E. 5.2.1**

Nel suo giudizio, l'istanza inferiore ha infatti rilevato che, siccome i documenti necessari alla partenza continuano a mancare, le autorità migratorie ticinesi hanno già garantito di volere proporre alla Segreteria di Stato della migrazione un'ammissione provvisoria e che nell'ottica del rispetto del principio della proporzionalità ciò basta in quanto, con l'ammissione provvisoria la sua situazione verrà regolarizzata, egli non dovrà partire e potrà pure svolgere un'attività lavorativa (art. 85a della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrl; RS 142.20]).

Per contro, l'insorgente fa valere che un'ammissione provvisoria non è al momento garantita e se anche fosse concessa continuerebbe a tenerlo nella precarietà anche negli anni a venire, ciò che contrasterebbe di nuovo con l' art. 8 CEDU e con la sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo in re

Ghadamian contro Svizzera del 9 maggio 2023.

#### **E. 5.2.2**

Ora, in base alla giurisprudenza del Tribunale federale, una ponderazione dei differenti aspetti in discussione deve di regola includere anche quelli relativi ad un'eventuale inattuabilità del rinvio nel Paese di origine di persone alle quali si prospetta il mancato rinnovo o la revoca del permesso di soggiorno (sentenze 2C\_392/2023 del 5 agosto 2025 consid. 3.2; 2C\_1018/2022 del 30 maggio 2023 consid. 3.4). In effetti, l'esame di simili aspetti non può essere posticipato allo stadio dell'esecuzione del rinvio giusta l' art. 83 LStrI perché, se una persona straniera deve restare in Svizzera a beneficio dell'ammissione provvisoria, non sono di principio giustificati nemmeno la revoca o il mancato rinnovo del permesso in quanto non sono adatti a raggiungere l'obiettivo della partenza ( DTF 135 II 110 consid. 4.2; sentenze 2C\_54/2022 dell'8 novembre 2023 consid. 7.4.1; 2C\_766/2019 del 14 settembre 2020 consid. 6.3; 2C\_459/2018 del 17 settembre 2018 consid. 5.6).

### **E. 5.2.3**

La giurisprudenza indicata si riferisce però solo alla revoca rispettivamente al mancato rinnovo di un permesso di soggiorno, mentre il caso in esame riguarda la richiesta di rilascio di una nuova autorizzazione di soggiorno, formulata il 3 settembre 2020, a parecchi anni di distanza dalla scadenza del precedente permesso (6 luglio 2013). Pertanto, anche il richiamo a questa giurisprudenza del Tribunale federale non è di principio atto a rimettere in discussione il diniego di un permesso di dimora al ricorrente ( DTF 135 II 110 consid. 4.2 sentenze 2D\_23/2023 del 29 maggio 2024 consid. 4.1.3) e, alla luce delle critiche formulate, resta soltanto da esaminare se un permesso di dimora vada concesso, in via del tutto eccezionale, sulla base del richiamo alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo in re

Ghadamian contro Svizzera del 9 maggio 2023.

### **E. 5.3**

La sentenza appena citata concerne un cittadino iraniano che, durante il suo lungo soggiorno legale in Svizzera, aveva lavorato, aveva avuto due figli e aveva sviluppato solidi legami sociali. Nel seguito, era poi però stato oggetto di condanne penali e di un'espulsione che non era stata mai eseguita, sfociando in un lungo soggiorno illegale e nel diniego di un nuovo permesso di dimora (sentenza 2D\_37/2018 del 29 ottobre 2018). Nel suo giudizio, la Corte europea dei diritti dell'Uomo ha per contro indicato che il permesso avrebbe dovuto essere concesso, perché la durata totale del soggiorno in Svizzera era molto lunga e, anche se gli ultimi 16 anni di tale soggiorno erano trascorsi in condizione di illegalità, i primi 33 anni erano trascorsi legalmente ed era proprio ad essi che andava data maggiore importanza. A ciò si aggiungeva che il ricorrente non aveva più commesso reati penali gravi dal 2005, che vi era incertezza in merito alle relazioni ancora esistenti nel suo Paese e che per oltre 20 anni le autorità svizzere non avevano compiuto sforzi sufficienti per espellerlo dal loro territorio.

### **E. 5.4**

Ora, confrontata con il richiamo alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo in re Ghadamian contro Svizzera del 9 maggio 2023 la Corte cantonale lo ha ritenuto infondato, perché il mancato allontanamento dalla Svizzera andrebbe in casu ricondotto al fatto che il ricorrente si è reso irreperibile. Inoltre, la Sezione della popolazione e il Consiglio di Stato avrebbero "proceduto a un'attenta ponderazione di tutti gli aspetti rilevanti" (giudizio impugnato, consid. 7).

## **E. 5.5**

Tale conclusione non può essere però condivisa, il richiamo alla sentenza in re

Ghadamian contro Svizzera dev'essere considerato pertinente e, tenuto conto delle analogie tra i due casi - che si rivelano estremamente particolari - il diritto al permesso di dimora in base alla garanzia della vita privata dev'essere riconosciuto.

### **E. 5.5.1**

In effetti, contrariamente a quanto indicato nel giudizio impugnato, le ragioni della mancata partenza non possono essere individuate nel periodo di irreperibilità, ma sono chiaramente da ravvisare nell'assenza di documenti di viaggio e di identità per un rimpatrio, come constatato anche al termine del periodo di carcerazione in vista di allontanamento (precedenti consid. C.d e C.e).

Nel contempo, va rilevato che l'assenza di un documento di viaggio o di identità era già il motivo per il quale il ricorrente era stato ammesso provvisoriamente in Svizzera tra il 7 luglio 1994 e il 9 settembre 1996 e che questo motivo continuava ad ostacolare un rimpatrio anche al momento della pronuncia del giudizio impugnato nel mese di aprile 2024. Oltre a non essere cambiato tra il 1994 e il 2016, il motivo del mancato allontanamento del ricorrente è rimasto quindi tale anche tra il 2016 e il 2024, ed è oramai lo stesso da oltre trent'anni.

### **E. 5.5.2**

Analogamente a quanto riscontrato nel caso

Ghadamian , le prospettive di un cambiamento in merito a un possibile rimpatrio non appaiono quindi date e sempre analogamente a quanto riscontrato in quel caso non appare neppure che le autorità siano state in grado, per lo meno nell'ultimo decennio, di prendere misure concrete ed efficaci, affinché questo obiettivo potesse essere raggiunto. Vero è infatti che al momento della sua scarcerazione, l'8 marzo 2016, al ricorrente è stato intimato di lasciare il Paese (precedente consid. C.e). Altrettanto vero è però che la scarcerazione è avvenuta dopo avere constatato che non disponeva di documenti di legittimazione per partire all'estero, di modo che è anche difficile immaginare come egli potesse dare seguito alla richiesta formulatagli dalle autorità. D'altra parte, va rilevato che durante il periodo in cui il ricorrente si era reso irreperibile, la Segreteria di Stato della migrazione ha pronunciato un divieto d'entrata (25 marzo 2014), in seguito confermato anche su ricorso (2 febbraio 2017). Sempre in proposito va però osservato che, riscontrata la presenza in Svizzera dell'insorgente (febbraio 2015) e l'assenza di documenti per lasciare il nostro Paese, anche questa misura non poteva rivelarsi efficace ed è giunta a scadenza il 24 marzo 2024 (precedente consid. C.b).

### **E. 5.5.3**

Per il resto, ancora in analogia al caso

Ghadamian , va constatato che il lungo periodo trascorso dal ricorrente in Svizzera - suddiviso in due parti, una legale e una illegale - è certo stato contraddistinto anche da un comportamento penalmente rilevante, ma le ultime condanne subite, comunque sempre a pene sospese, non sono recenti, perché risalgono al 2012, e riguardano reati che risalgono in parte al 2004 e al più tardi al 2010 (precedente consid. B.b).

Inoltre, i rapporti sociali che il ricorrente ha intessuto in Svizzera durante il periodo di soggiorno legale - che si è esteso per circa un ventennio - possono comunque essere considerati come piuttosto solidi, come in sostanza riconosciuto anche in occasione del conferimento dell'attinenza comunale (precedente consid. B.d). In quel lasso di tempo, dal 1994 al 2012, sono infatti nati i suoi figli, egli ha svolto e concluso la propria formazione professionale e, nonostante abbia accumulato anche dei debiti (precedente consid. D.b, con riferimento alla situazione riscontrata il 19 febbraio 2021), ha lavorato in maniera costante durante un lungo periodo.

### **E. 5.6**

Per quanto precede, alla luce dell'assenza di reali prospettive di una partenza del ricorrente dalla Svizzera, della messa in atto di misure concrete ed efficaci per procedere al suo rimpatrio durante un lungo periodo, così come per le ulteriori analogie riscontrate tra il caso in esame e il caso

Ghadamian contro Svizzera che, come detto, sono dei casi molto particolari, occorre rilevare che un diritto al permesso di dimora annuale a tutela della vita privata garantita dall'art. 8 CEDU andava eccezionalmente riconosciuto anche nella fattispecie.

Questa conclusione vale, a maggior ragione, se si considera che l'ammissione provvisoria prospettata dalle autorità cantonali, non può comunque essere considerata come un dato acquisito. In effetti, come riconosciuto anche dall'istanza precedente, la questione dell'ammissione provvisoria si pone solo dopo il diniego definitivo del permesso di dimora ed è di competenza della Segreteria di Stato della migrazione.

### **E. 6.1**

Per quanto precede, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile mentre, esaminato come ricorso in materia di diritto pubblico, il gravame dev'essere accolto. La sentenza del 12 aprile 2024 dev'essere annullata e la causa dev'essere rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, affinché rilasci un permesso di dimora al ricorrente.

### **E. 6.2**

Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 4 LTF ). Il ricorrente è stato assistito da un giurista senza brevetto di avvocato. Un'indennità per ripetibili per la sede federale, a carico dello Stato del Cantone Ticino, può essergli riconosciuta giusta l' art. 68 cpv. 1 e 2 LTF in relazione con l' art. 9 del regolamento del 31 marzo 2006 sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull'indennità per il patrocinio d'ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale (RS 173.110.210.3; sentenze 2C\_250/2022 dell'11 luglio 2023 consid. 8; 2C\_415/2020 del 30 aprile 2021 consid. 10.2, non pubblicato in DTF 147 II 421 ; 2C\_988/2020 del 29 aprile 2021 consid. 5.2).

### **E. 6.3**

Da parte sua, il Tribunale amministrativo ticinese dovrà nuovamente esprimersi sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale ( art. 68 cpv. 5 e art. 107 cpv. 2 LTF ).